



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 276

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Camani, Bigon, Luisetto, Montanariello, Zanoni e Zottis

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 luglio 2024.

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Relazione:

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro occupa il dibattito pubblico in maniera intermittente.

Infatti, questo argomento, che conquista le prime pagine dei giornali in occasione del fatto drammatico di chi muore lavorando, raramente resiste al centro dell'agenda politica.

Sfuggono, poi, all'attenzione dell'opinione pubblica, e spesso della politica, le morti sofferte di chi si è ammalato a causa del proprio lavoro, svolto in condizioni insalubri, malsane, non sicure.

Eppure, le statistiche su morti e infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali ci rappresentano anche in Veneto un quadro molto severo.

Alcuni dati: nel 2022 gli infortuni accertati dall'INAIL sono stati complessivamente 52.780. I morti sul lavoro sono stati 113 nel 2022 e 101 nel 2023, di cui 29 avvenuti in itinere.

L'incidenza degli infortuni mortali ogni milione di occupati nella nostra regione si attesta nel 2023 a 34,6.

Nel 2019, nel periodo pre-pandemico, gli infortuni ammontavano a 46.858 e i decessi a 73. Confrontando i dati pubblicati da INAIL, i numeri sono in preoccupante crescita.

Così come appare ancora troppo elevato il numero di denunce di infortunio (69.643 nel solo 2023) e di malattia professionale (4.633 nel 2023, in crescita di oltre 18 punti percentuali rispetto all'anno precedente).

In particolare, per quanto attiene alle malattie professionali, in Veneto solo nel 2022 sono stati accertati dall'INAIL 2.029 casi, di cui 81 di tumore. Tra i casi di tumore, si contano 45 mesoteliomi.

La gravità della situazione non può più rimanere ignorata dall'azione politica regionale, perché non c'è nulla di più sbagliato, e pericoloso, del non voler riconoscere il nesso di causalità che esiste tra un infortunio sul posto di lavoro e le condizioni connesse all'organizzazione del lavoro stesso.

Il progressivo deterioramento della sicurezza nel mondo del lavoro, malgrado l'esistenza di un quadro normativo adeguato, è indubbiamente connesso al crescente e strutturale impoverimento del lavoro, condizionato anch'esso dalla crescita economica non inclusiva, che ha prodotto una predominanza della remunerazione del capitale rispetto a quella del lavoro.

Le condizioni di precarietà di molti lavoratori, che si dilata considerando le nuove generazioni, la progressiva riduzione del potere contrattuale dei lavoratori e delle loro rappresentanze, la questione salariale e il tema del "lavoro povero", sono tutti elementi che incidono direttamente sul piano della sicurezza sul lavoro.

Ma oltre all'arretramento sul piano dei diritti, il mondo del lavoro è stato travolto, e dunque condizionato, dal cambiamento tecnologico che, se è vero che offre enormi possibilità di sviluppo, determina anche inedite forme di sfruttamento.

Il dramma degli infortuni sul lavoro si incrocia anche con il fronte della illegalità. Il lavoro nero e il lavoro sommerso non sfuggono solo alle classifiche

degli incidenti sul lavoro ma anche alle attività di vigilanza e prevenzione. La piaga del caporalato, in agricoltura e non solo, e cioè il reclutamento illecito di manodopera non qualificata, ci ricorda quanto illegalità e sfruttamento siano un binomio inscindibile.

Al contempo, bisogna presidiare con attenzione nuova anche la cosiddetta “zona grigia”, quella in cui formalmente sembra tutto in regola ma che, nelle pieghe delle regole, nasconde pratiche illecite e, dunque, pericolose per lavoratori e lavoratrici, a partire dal ricorso al subappalto a cascata e dall’utilizzo di “contratti pirata”.

È indiscutibile che oggi la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro non risulta, in concreto, ancora effettiva. E questo dipende, principalmente, dalla persistente violazione dei diritti di lavoratori e lavoratrici.

Per tutte queste ragioni, sono, dunque, necessari interventi urgenti per rafforzare il sistema di salute e sicurezza sul lavoro, assicurando su base regionale una tutela effettiva del diritto costituzionalmente garantito alla salute sul lavoro (articoli 2, 32 e 41 Cost.), che, in quanto diritto fondamentale, prevale rispetto ad altri diritti pur riconosciuti dalla Carta costituzionale (in particolare, rispetto alla libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.).

Accanto alla dimensione individuale del diritto alla salute, esiste un interesse collettivo alla salute sul lavoro, anche per i costi sociali che un elevato numero di infortunati o ammalati può comportare a carico di ciascun membro della comunità di riferimento.

La salute e la salvaguardia dell’integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori, pertanto, rappresentano nel sistema costituzionale una precisa condizione di esercizio dell’iniziativa economica privata e dell’organizzazione produttiva in generale.

Le Regioni esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con questo progetto di legge si mira a fornire strumenti concreti e ulteriori rispetto a quelli previsti nel d.lgs. n. 81/2008 per rispondere in modo efficace all’attuale situazione emergenziale.

Al Capo I si dettano disposizioni generali, definendo, nel quadro dei principi e delle finalità della presente legge (articolo 1), le funzioni principali della Regione del Veneto in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori (articolo 2) e prevedendo per legge l’attività del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 3).

Con il Capo II si organizza un’adeguata pianificazione degli interventi da realizzare su base regionale, articolandola su due livelli: uno strategico e di lungo periodo (articolo 4), l’altro attuativo su base annuale (articolo 5). Tale pianificazione, inoltre, deve necessariamente tenere conto degli esiti del monitoraggio periodico sullo stato della salute e della sicurezza sul lavoro in Veneto, svolto dalle strutture regionali competenti, dal Comitato regionale di coordinamento e dall’istituendo Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro (articolo 6).

Al Capo III vengono specificati gli strumenti attraverso i quali garantire elevati livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, si prevede che la Regione assicuri una formazione adeguata, specifica e ulteriore rispetto a quella già obbligatoria per legge a tutti i soggetti operanti nel sistema della salute e sicurezza sul lavoro, inclusi i lavoratori autonomi e che promuova,

in accordo con le istituzioni scolastiche, percorsi di formazione specifici all'interno dei PCTO e delle esperienze di stage curriculare (articolo 7).

La Regione si deve, inoltre, impegnare nel rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza (articolo 8), attraverso la predisposizione di Piani Mirati di Prevenzione (articolo 9), nella valorizzazione dell'attività dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (articolo 11), e nella ricerca attiva delle malattie professionali (articolo 10).

Al fine di rispondere al dilagante fenomeno dell'illegalità e dello sfruttamento sul lavoro, nel presente progetto di legge, al Capo IV, sono previste misure significative per tutelare la regolarità del lavoro e per promuoverne la qualità.

In tale ambito, si prevede, all'articolo 12, l'inserimento di criteri premiali per l'affidamento di contratti pubblici di competenza regionale per gli operatori economici "virtuosi" sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Si introducono, inoltre, disposizioni specifiche in relazione alle procedure ad evidenza pubblica (articolo 13). Infine, all'articolo 15, si prevedono azioni specifiche per la diffusione del rispetto della legalità in ambito lavorativo.

Il Capo V è dedicato all'introduzione di specifiche iniziative per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Il Capo VI è finalizzato a promuovere il benessere lavorativo e la salute nei luoghi di lavoro, oltre ad iniziative finalizzate alla prevenzione delle aggressioni ai danni del personale dell'area sanità (articolo 22).

Infine, il progetto di legge introduce, al Capo VII, previsioni per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali. In particolare, all'articolo 24, si prevedono interventi di formazione specifica e l'introduzione di tutele idonee e ulteriori per i lavoratori intermediati da piattaforma, anche in relazione all'attività di vigilanza e controllo e all'analisi e valutazione dei rischi (articolo 25). Si introducono previsioni particolari e nuove tutele anche per i "lavoratori digitali" che svolgono la prestazione in regime di lavoro autonomo (articolo 26) e si propone di elaborare e adottare, su scala regionale, la "Carta dei diritti dei lavoratori digitali", con la finalità di promuovere e garantire in tutta la Regione garanzie e tutele innovative per questi lavoratori.

Con l'articolo 28 si istituisce l'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro.

Chiudono il provvedimento le norme transitorie, per l'assunzione nel 2025 di nuovo personale Spisal (articolo 29), la clausola valutativa (articolo 31) e la norma finanziaria (articolo 32). Vengono contestualmente abrogate le norme contenute nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, superate dalle previsioni del presente progetto di legge (articolo 30).

La Regione del Veneto deve fornire risposte concrete alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie, impegnandosi attivamente nella tutela della salute, della sicurezza e della dignità del lavoro, riconoscendo ad esse un ruolo di assoluta primarietà nelle politiche regionali e riconoscendo altresì il ruolo essenziale e insostituibile delle lavoratrici e dei lavoratori nell'alimentare il motore dell'"impresa veneta".

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro”, nonché nel rispetto delle direttive europee e dei principi della legislazione statale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tutela il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, in condizioni di benessere psicofisico, nel rispetto del principio della parità di genere e della parità di trattamento retributivo, promuovendo elevati standard di qualità della vita lavorativa e adottando strumenti idonei al fine di incrementare il livello di tutela, salute e sicurezza garantito alle lavoratrici e ai lavoratori. La Regione promuove, altresì, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sul lavoro.

2. In armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, la Regione riconosce e promuove l’importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell’essere umano, sul contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza, anche psicologica, e di molestia basata sul genere, sull’origine, sulla condizione fisica, sull’orientamento sessuale, politico, ideale, culturale e religioso della lavoratrice e del lavoratore.

3. La Regione opera per valorizzare il capitale umano, l’esperienza, la competenza e il potenziale professionale delle persone, promuovendo strumenti di partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione ha poteri di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività di prevenzione, di vigilanza e controllo della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché di coordinamento di tali attività a livello regionale. A tal fine, nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali, con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attua, anche attraverso il Piano strategico e il Piano annuale di cui agli articoli 4 e 5, interventi concernenti:

- a) il rafforzamento delle azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni gravi e mortali;
- b) il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, tenendo conto delle specificità proprie dei diversi settori e del tipo di attività lavorativa svolta, anche attraverso la strutturazione di piani di prevenzione tematici;
- c) la programmazione delle attività di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il coordinamento e l’intesa con i diversi enti competenti;

- d) la prevenzione ed il monitoraggio degli infortuni, sul lavoro e in itinere, e delle malattie professionali, promuovendo e rafforzando l'epidemiologia occupazionale, con particolare attenzione alle patologie di origine professionale, anche tramite l'implementazione dei sistemi di raccolta dei dati e della loro condivisione;
- e) l'informazione sui diritti e sugli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori;
- f) la formazione generale e specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in relazione al settore di riferimento e alle peculiarità dei rischi rilevabili nei diversi comparti, nonché la verifica della qualità e dell'efficacia della stessa;
- g) la formazione specifica diretta a persone ospitate in contesti lavorativi nell'ambito di attività di alternanza formativa, di tirocini curriculari ed extracurriculari o assunti con contratti di apprendistato, nonché la formazione per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e le lavoratrici e i lavoratori delle aziende che ospitano studenti, tirocinanti e apprendisti in merito alle specifiche tutele da dedicare a questi ultimi;
- h) la diffusione della cultura e della pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, attraverso azioni di sensibilizzazione, campagne informative e interventi educativi e formativi;
- i) la promozione del benessere organizzativo e psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori, quale elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell'occupazione, anche attraverso la realizzazione di progetti mirati per la promozione dell'equilibrio tra tempi di lavoro e tempi di vita, per la sostenibilità e l'inclusività degli ambienti di lavoro e per la prevenzione dello stress lavoro-correlato;
- l) la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, minaccia, molestia o violenza, anche psicologica, a partire da quella di genere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, che si verificano in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro;
- m) il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo anche attraverso la promozione e la diffusione sul territorio regionale di buone pratiche;
- n) il contrasto allo sfruttamento lavorativo, l'emersione del lavoro irregolare e la promozione della legalità;
- o) la semplificazione delle procedure e la condivisione delle informazioni e delle metodologie di intervento, anche attraverso la promozione di accordi con i soggetti istituzionali competenti;
- p) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale.

Art. 3 - Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, avente ad oggetto il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, opera il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia, da lui delegato, e composto dagli Assessori regionali competenti per funzioni correlate, nonché da:

- a) i Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS;
- b) il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
- c) il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- d) il Direttore Regionale dell'INAIL;
- e) il Direttore Regionale INPS;
- f) il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
- g) un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani-Sezione Veneto);
- h) un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
- i) un Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea del Ministero della Sanità;
- l) un responsabile delle autorità marittime portuali;
- m) un responsabile delle autorità aeroportuali;
- n) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- o) un rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).

3. La Giunta può integrare la composizione del Comitato sulla base di specifiche necessità.

4. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007 nonché le azioni previste nella presente legge.

5. Il Comitato provvede, anche sulla base di quanto elaborato dall'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro di cui all'articolo 28:

- a) a elaborare proposte e formulare pareri in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;
- b) a fornire supporto alle iniziative rivolte alla formazione, all'informazione, alla conoscenza, all'analisi e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) a individuare obiettivi e iniziative finalizzate a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro.

6. Nessun beneficio economico è corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni.

CAPO II - La programmazione regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Art. 4 - Piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'articolo 2, la Giunta, previa condivisione in sede di Comitato regionale di coordinamento, approva il Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito denominato "Piano strategico".

2. Il Piano strategico ha durata triennale, resta comunque in vigore fino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza qualora le condizioni economiche e sociali rendano opportune modifiche o integrazioni, previo parere della competente commissione consiliare. Il Piano è approvato entro il 30 novembre antecedente la scadenza del triennio di riferimento.

3. Il Piano strategico individua le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento, la destinazione delle risorse finanziarie, nonché i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale.

4. Il Piano strategico garantisce l'applicazione uniforme sul territorio regionale dei principi di cui alla presente legge, tenendo conto delle specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla provenienza, alla tipologia contrattuale e alla peculiarità dei rischi nei diversi settori di attività, con particolare attenzione alle realtà operanti nel ciclo degli appalti, pubblici e privati.

5. Il Piano strategico assicura il rafforzamento delle competenze e delle capacità dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla valutazione e gestione dei rischi.

6. È parte integrante del Piano strategico il Piano di formazione regionale destinato al personale dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) e degli altri soggetti che collaborano alle attività di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché ai soggetti attivi del sistema aziendale della sicurezza.

7. Sul Piano strategico si esprime la competente commissione consiliare entro 60 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

8. La Regione, nella definizione del Piano, tiene conto dei risultati che emergono dall'elaborazione dei dati raccolti dal Comitato regionale di coordinamento e dall'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro, di cui agli articoli 3 e 28 della presente legge.

Art. 5 - Piano annuale degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, la Giunta, in attuazione del Piano strategico, approva il Piano annuale degli interventi.

2. Il Piano annuale, per l'anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento previsto dal Piano strategico, definisce:

- a) i soggetti destinatari delle misure;
- b) gli interventi da attuare prioritariamente;
- c) i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi;
- d) la ripartizione delle risorse assegnate;
- e) i criteri e le modalità di concessione di eventuali finanziamenti.

3. Il piano annuale tiene conto delle risultanze del rapporto annuale di cui all'articolo 6 e individua, altresì, le modalità di collaborazione e concertazione con i soggetti competenti e le parti sociali.

4. Nel corso di validità del piano annuale, la Giunta può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

Art. 6 - Rapporto annuale.

1. La Giunta, tenuto conto delle analisi dell'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro di cui all'articolo 28, e avvalendosi dell'Ufficio statistico regionale, oltre che dei dati resi disponibili dagli enti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, elabora il rapporto annuale sullo stato di salute e sicurezza del lavoro e sulle attività svolte dalle strutture regionali competenti.

2. Il rapporto contiene anche l'analisi della situazione epidemiologica relativa agli infortuni con esito mortale, agli infortuni gravi e a quelli in itinere, alle malattie professionali e ai mancati infortuni, sulla base delle segnalazioni provenienti dagli SPISAL e dall'ARPAV, nonché, previa stipula di protocolli d'intesa, sulla base dei dati comunicati dall'INAIL, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dai Vigili del Fuoco.

3. Il rapporto riporta l'andamento del fenomeno infortunistico, sia con indicazioni numeriche assolute, sia attraverso l'uso di indicatori di incidenza, al fine di produrre analisi comparative e di individuare le circostanze che incidono sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

4. Tramite il rapporto, la Giunta relaziona anche sulle attività formative e informative realizzate, sulle prestazioni sanitarie erogate dagli SPISAL e sulla destinazione dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di violazioni.

5. Per l'elaborazione del rapporto annuale, la Regione può sostenere la realizzazione di studi e ricerche volti a monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale.

CAPO III - Interventi e strumenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 7 - Attività di formazione.

1. Nell'ambito del Piano regionale di formazione di cui al comma 6 dell'articolo 4, la Regione, d'intesa con le parti sociali, promuove attività e percorsi formativi, anche non obbligatori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti e autonomi, dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti, dei preposti, dei datori di lavoro nonché degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La Regione sostiene le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione.

3. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, garantendo il coordinamento tra le attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. La Regione stipula specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli enti di formazione e gli altri soggetti istituzionali operanti nell'ambito della sicurezza sul lavoro, per la definizione di modelli di coordinamento finalizzati alla promozione, in ambito scolastico e nel sistema educativo, della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 8 - Attività di prevenzione e vigilanza.

1. La Regione, di concerto con le parti sociali e con gli enti competenti, promuove il miglioramento delle misure generali di tutela e il supporto alle imprese nell'implementazione delle politiche per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tramite l'attività di prevenzione e ispezione svolta dagli SPISAL.

2. Nell'ambito delle attività di prevenzione, in attuazione degli articoli 56 e 57 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, la Regione favorisce lo sviluppo di modelli di organizzazione e di gestione orientati al principio della responsabilità sociale d'impresa come strumento per rendere il luogo di lavoro un ambiente favorevole alla salute. La Regione promuove altresì la contrattazione preventiva a livello aziendale, territoriale o settoriale in materia di politiche di organizzazione del lavoro con riferimento all'aspetto della salute e della sicurezza.

3. Al fine di assicurare l'applicazione di procedure ispettive uniformi nel territorio regionale, la Regione, ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolte dagli SPISAL.

4. La Regione garantisce altresì supporto e collaborazione nelle attività di vigilanza e controllo agli altri soggetti istituzionali che operano a livello regionale.

5. I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, secondo le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3.

6. La Regione promuove intese con le organizzazioni sindacali e con gli enti preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 9 - Piani Mirati di Prevenzione (PMP).

1. La Regione si dota di Piani Mirati di Prevenzione (PMP) quali modelli di intervento territoriale di vigilanza e assistenza alle aziende nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

2. In particolare, i PMP sono strumenti operativi per organizzare le azioni di valutazione dei rischi e le attività di prevenzione finalizzate al miglioramento del sistema di salute e sicurezza aziendale.

3. La Regione può elaborare PMP specifici destinati ad un particolare settore produttivo o ad imprese accomunate da un medesimo rischio.

4. I PMP sono elaborati nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 3, con il coinvolgimento delle parti sociali.

Art. 10 - Ricerca attiva delle malattie professionali.

1. Al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori dalle malattie professionali, la Regione promuove la prevenzione specifica delle tecnopatie attraverso la ricerca attiva.

2. Per intercettare precocemente l'insorgere di malattie professionali, la Regione adotta azioni volte a sensibilizzare i medici competenti, i medici di medicina generale, gli specialisti, i lavoratori e le lavoratrici, i datori di lavoro, rispetto ai rischi correlati alle patologie connesse alle specifiche attività e mansioni, nonché a quelli legati agli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, tra cui l'esposizione dei lavoratori a condizioni meteorologiche avverse o a temperature elevate.

3. La Regione promuove studi e ricerche finalizzate a verificare il nesso causale tra l'insorgenza della patologia e l'attività lavorativa, anche attraverso sistemi di monitoraggio e screening sanitario.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione attiva scambi informativi tra le Aziende Ulss, le Aziende Ospedaliere Universitarie, INAIL, INPS e altri enti detentori di informazioni utili a monitorare l'andamento delle malattie professionali, per implementare politiche a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. La Regione promuove programmi gratuiti di sorveglianza sanitaria rivolti ai cittadini che nel corso della vita professionale siano stati esposti in misura significativa ad amianto, radon e ad eventuali altre sostanze la cui nocività per la salute è comprovata. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida per la realizzazione di tali piani di screening, al fine di offrire omogeneità, appropriatezza e adeguatezza.

Art. 11 - Valorizzazione delle attività e del personale dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL).

1. Al fine di garantire la regolare continuità delle attività di prevenzione e di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro, la Regione del Veneto assicura che la dotazione organica degli SPISAL sia sempre adeguata, procedendo ad integrarla qualora risultasse insufficiente, anche attraverso la sostituzione tempestiva del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

2. La Regione sostiene le professionalità presenti negli SPISAL e ne promuove l'aggiornamento continuo e il progressivo accrescimento delle competenze, in un'ottica di multidisciplinarietà e in coerenza con la crescente complessità dei processi produttivi e organizzativi del lavoro.

CAPO IV - Misure per la legalità e la promozione della qualità del lavoro

Art. 12 - Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.

1. La Regione promuove l'introduzione e la diffusione di ulteriori tutele delle condizioni di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, in particolare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici e le parti sociali.

3. Nell'affidamento di contratti pubblici di competenza regionale secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Regione prevede quali criteri premiali, in relazione all'oggetto dell'appalto:

- a) l'adozione, da parte dell'operatore economico, di misure di protezione e prevenzione della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, garantendo che tali misure ulteriori siano adottate anche a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in subappalto, nonché a quelli distaccati, a quelli assunti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi;
- b) l'adozione di meccanismi diretti a valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, anche in caso di subappalto o di distacco;
- c) l'organizzazione dell'impresa improntata al benessere e alla qualità del lavoro, con particolare attenzione alla corrispondenza tra il numero delle ore effettivamente lavorate e le prestazioni richieste nell'appalto e alla congruità del numero di unità di personale utilizzato, nonché delle relative qualifiche ed esperienze nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dei lavori;
- d) l'organizzazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ulteriori rispetto a quelli obbligatori, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, costituiti dalle associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) l'adozione di misure volte a promuovere l'occupazione giovanile e femminile;
- f) la previsione di misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilità assunti anche oltre agli obblighi di legge.

4. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di competenza regionale, la Regione prevede clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione di norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. Le medesime clausole devono essere previste anche nelle procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di enti che abbiano ottenuto finanziamenti regionali per gli interventi oggetto del contratto.

Art. 13 - Procedure ad evidenza pubblica di competenza regionale.

1. In forza dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici o concessioni è applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all'attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

2. Nelle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione, i suoi enti strumentali e le società da essa controllate sono stazioni appaltanti o enti concedenti, è, inoltre, riconosciuto un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro lordi contrattuali all'ora al personale impiegato nell'appalto. Tale trattamento è riconosciuto anche alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in subappalto e distaccati, nonché a quelli assunti con altre tipologie contrattuali.

3. Il trattamento minimo inderogabile indicato al comma 2 è annualmente rivalutato sulla base della variazione, rilevata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La Giunta regionale può prevedere aumenti superiori a tale indice.

4. La Regione supporta gli enti locali nell'adozione da parte degli stessi di atti di indirizzo volti a prevedere, nell'affidamento dei contratti pubblici di loro competenza, tutele rafforzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e il trattamento minimo inderogabile di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 14 - Contributi regionali.

1. La Regione, per le finalità di cui al presente capo, concede contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applichino i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Art. 15 - Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro.

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e istituzionali e con le parti sociali interessate, sostiene interventi volti a ridurre, contrastare e prevenire il fenomeno dell'illegalità sui luoghi di lavoro, nelle diverse forme in cui si articola, le pratiche di concorrenza sleale, di elusione della legalità e di dumping sociale.

2. La Regione promuove, in particolare, iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di educazione alla legalità rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e alle imprese del territorio, nonché interventi specifici sulle problematiche relative al lavoro irregolare e sommerso.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione prevede, mediante specifici accordi con le parti interessate, l'adozione nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela della regolarità del lavoro.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, la Regione:

- a) stipula accordi con le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela, con particolare riferimento ai contesti produttivi nei quali è più frequente il ricorso ad appalti e subappalti e al settore della logistica;
- b) promuove, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione del lavoro irregolare che prevedano il coinvolgimento diretto e proattivo delle parti sociali;
- c) valorizza le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese;
- d) promuove politiche a sostegno di servizi e di modalità di reclutamento di lavoratrici e lavoratori stagionali extracomunitari che garantiscano la regolarità della condizione lavorativa.

5. La Regione implementa le tecniche di raccolta e le modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, al fine di migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le autorità competenti e di garantirne il monitoraggio, la prevenzione e la sanzione.

6. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene e promuove, altresì:

- a) il rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attività dirette a favorire il collocamento e il reinserimento di lavoratrici e lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro;

- b) le azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza a lavoratrici e lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali, tra cui quelli finalizzati alla conoscenza e alla consapevolezza dei propri diritti;
- c) gli interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attività delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione del lavoro irregolare.

7. La Giunta promuove la stipula di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e successive modifiche ed integrazioni.

8. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell'osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall'articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.

CAPO V - Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Art. 16 - Misure di supporto dei lavoratori in agricoltura e prevenzione del lavoro nero.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia di caporalato e, in particolare, alla legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo", contrasta lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, favorisce l'emersione del lavoro irregolare e promuove la legalità e l'inclusione nel settore dell'agricoltura.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione, di concerto con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale, coinvolge gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono attività per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Art. 17 - Rete del lavoro agricolo di qualità.

1. La Regione promuove la partecipazione delle imprese agricole venete alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La Regione, attraverso i Centri per l'impiego del Veneto, stipula le apposite convenzioni per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità e alle rispettive sezioni territoriali.

Art. 18 - Elenchi di prenotazione telematici

1. Per le finalità di cui al presente capo, presso i Centri per l'impiego del Veneto sono istituiti elenchi di prenotazione telematici per il settore agricolo in cui si iscrivono volontariamente tutti i soggetti disponibili all'assunzione. La Regione incentiva l'assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti.

2. Gli elenchi sono finalizzati a:

- a) agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura;
- b) favorire il monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato, anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative;
- c) valorizzare le professionalità e la qualità del lavoro in agricoltura;
- d) far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, favorendo il riconoscimento e la visibilità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore;
- e) favorire e promuovere la trasparenza e la legalità nel mercato del lavoro in agricoltura.

3. La Giunta regionale, sentite le parti sociali, individua le modalità e i criteri per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento degli elenchi.

Art. 19 - Altre misure a sostegno del lavoro regolare in agricoltura.

1. La Regione, tramite la stipula di protocolli d'intesa con gli enti competenti, sostiene interventi per garantire un servizio di trasporto sicuro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo da e per il luogo di lavoro, anche mediante l'istituzione di linee di trasporto dedicate o mediante intese e convenzioni con aziende di servizio di trasporto pubbliche o private.

2. La Regione favorisce condizioni abitative dignitose per le lavoratrici e i lavoratori agricoli stagionali, anche mediante la stipula di intese con gli enti locali.

3. La Regione promuove servizi di mediazione linguistica e culturale per le lavoratrici e i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura.

4. La Regione promuove l'emancipazione femminile e, in particolare, istituisce corsi di formazione rivolti alle donne che lavorano in agricoltura per l'alfabetizzazione e la conoscenza dei loro diritti e doveri.

5. La Regione stipula protocolli d'intesa con i soggetti coinvolti nella rete della grande distribuzione organizzata al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera nella filiera produttiva e nella commercializzazione dei prodotti agricoli.

CAPO VI - Benessere lavorativo e salute nei luoghi di lavoro

Art. 20 - Interventi per il benessere lavorativo e la salute nei luoghi di lavoro.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, lettera i), la Regione rafforza i sistemi di protezione sociale, favorendo l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e l'inclusione sociale.

2. La Regione promuove attività di indirizzo e di coordinamento con le parti sociali, le strutture sanitarie e gli enti locali ed istituzionali competenti volte a valorizzare il benessere organizzativo, a diffondere buone prassi negli ambienti di lavoro, e a prevenire lo stress lavoro-correlato e il disagio psicologico.

3. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente capo, si avvale della collaborazione:

- a) del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3;

- b) del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della Regione del Veneto;
- c) dell'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, istituito con l'articolo 5 della legge regionale del 22 gennaio 2010, n. 8.

Art. 21 - Misure per la salute nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire l'effettivo perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione sostiene l'attivazione sui luoghi di lavoro di azioni e programmi sulle seguenti aree tematiche:

- a) promozione di una corretta alimentazione;
- b) contrasto al fumo di tabacco;
- c) promozione dell'attività fisica;
- d) promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile;
- e) contrasto al consumo dannoso di alcol e alle altre dipendenze;
- f) conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. La Regione, previa stipula di apposite intese, promuove altresì il coinvolgimento nei luoghi di lavoro dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni, il quale opera, in coordinamento con il medico competente e a supporto del datore di lavoro, nella direzione del benessere psicofisico dei lavoratori tramite azioni mirate allo sviluppo di competenze specifiche di gestione dello stress per le lavoratrici e i lavoratori, nonché di azioni concernenti il miglioramento del clima organizzativo, la riduzione del burnout e dello stress lavoro-correlato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione organizza e promuove corsi di formazione destinati agli operatori dello SPISAL, ai medici competenti e ad altre figure sanitarie aziendali finalizzati ad accrescere la sensibilità delle parti sociali sull'organizzazione dei luoghi di lavoro come contesti che promuovono la salute.

Art. 22 - Prevenzione delle violenze e delle aggressioni alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area sanità.

1. Al fine di prevenire atti di violenza, sia fisica che verbale, contro i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanità e contro i dirigenti medici, la Regione implementa misure specifiche che consentano l'eliminazione o la riduzione del rischio presente nell'ambiente di lavoro ospedaliero e sanitario.

2. La Regione sostiene i programmi di prevenzione proposti dalle Aziende ULSS, a seguito dell'analisi dei rischi, che individuino, all'interno delle strutture sanitarie territoriali, le attività considerate a più alto rischio di violenza e aggressioni e gli operatori più frequentemente coinvolti.

3. La Regione individua specifiche attività formative rivolte al personale sanitario, alla dirigenza medica e ai soggetti della sicurezza, affinché siano riconosciuti i rischi potenziali per la sicurezza e le procedure idonee da seguire per proteggersi, nonché adotta opportune iniziative di sostegno per gli operatori sanitari oggetto di violenza.

4. La Regione promuove l'estensione delle misure previste dal presente articolo a tutte le lavoratrici e i lavoratori che erogano servizi pubblici e che sono esposti al rischio di subire atti di violenza.

Art. 23 - Promozione del diritto alla disconnessione dagli strumenti digitali.

1. In coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione, la Regione promuove il diritto alla disconnessione, quale elemento fondamentale per tutelare la salute psico-fisica e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, nonché per garantire che i periodi nei quali la lavoratrice e il lavoratore sono reperibili per il datore di lavoro siano considerati lavorativi a tutti gli effetti.

2. Il diritto alla disconnessione consente alle lavoratrici e ai lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni lavorative per mezzo di strumenti digitali e dal rispondere alle richieste del datore di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro, inclusi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza che ciò possa determinare conseguenze negative sulla retribuzione o sulle progressioni di carriera.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad informare le lavoratrici e i lavoratori sul diritto alla disconnessione, indicando precisamente l'orario di lavoro contrattualmente concordato e le fasce di reperibilità, i periodi di riposo quotidiano e settimanale, le modalità pratiche per scollegarsi dagli strumenti digitali a scopi lavorativi, gli eventuali strumenti di monitoraggio o controllo connessi al lavoro e le modalità di registrazione dell'orario di lavoro.

4. La Regione, d'intesa con le parti sociali, promuove progetti di informazione sul diritto alla disconnessione al di fuori dell'orario lavorativo, per sensibilizzare in merito all'influenza degli strumenti tecnologici sulle condizioni di vita e di lavoro, per promuovere l'equilibrio tra vita privata e attività di lavoro e per prevenire lo stress correlato alla costante reperibilità determinata dall'uso degli strumenti tecnologici.

CAPO VII - Salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali

Art. 24 - Salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

1. La Regione tutela le lavoratrici e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio al committente, che la organizza al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica.

2. Per le finalità di cui al presente capo, la Regione attua una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori intermediati da piattaforma digitale e a coloro che si avvalgono della loro attività.

3. La Regione, attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le parti sociali e con i gestori delle piattaforme digitali, promuove l'adozione da parte dei committenti di misure effettive di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali, tra le quali l'obbligo di fornire gli idonei dispositivi di protezione individuale, di mantenere strumenti e mezzi di lavoro, di garantire la sorveglianza sanitaria, di istituire canali adeguati per la segnalazione di violenze e molestie sul lavoro. In particolare, sono incentivate misure di trasparenza sull'utilizzo dei sistemi

decisionali automatizzati e di monitoraggio, sui rischi connessi alle modalità di svolgimento del servizio, sul luogo in cui è svolta l'attività di servizio, sul compenso e sulle indennità speciali.

4. I protocolli d'intesa di cui al comma precedente possono inoltre prevedere:

- a) l'istituzione di rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali;
- b) i casi di sospensione temporanea del servizio di consegna, in caso di condizioni meteorologiche straordinarie, tali da mettere a serio repentaglio la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, riconducibili a situazioni di allerta meteo dichiarate dalla Protezione civile;
- c) d'accordo con gli enti locali interessati, l'individuazione di spazi idonei a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori al riparo dagli agenti atmosferici, in cui attendere le chiamate per le consegne.

5. Al fine di agevolare le attività di vigilanza e controllo, i gestori delle piattaforme digitali mettono a disposizione degli SPISAL i dati relativi al numero di lavoratrici e lavoratori impiegati mediante la piattaforma di lavoro digitale, con l'indicazione dell'attività svolta e dell'inquadramento contrattuale.

Art. 25 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

1. Al fine di individuare le distinte categorie di lavoratori digitali e i rischi specifici correlati alla tipologia di lavoro digitale, la Giunta approva un progetto di analisi e valutazione dei rischi, da svilupparsi d'intesa con gli SPISAL, sentite le parti sociali e gli enti competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Gli esiti dell'analisi e della valutazione dei rischi sono riportati in un documento di sintesi sui rischi specifici dei lavoratori digitali, che definisce le modalità più adeguate di protezione e prevenzione e individua i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento delle distinte attività digitali, nonché ogni altra misura utile.

2. La Giunta, sentito il Comitato regionale di coordinamento e tenuto conto delle analisi di cui al comma precedente, provvede alla programmazione delle attività di informazione e formazione rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori digitali, nonché di quelle di prevenzione, vigilanza e controllo sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 26 - Diritti dei lavoratori digitali.

1. La Regione promuove per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali il riconoscimento e il rispetto dei diritti specifici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, quanto previsto dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

2. La Regione svolge attività specifica di vigilanza e controllo sul rispetto della normativa prevista in riferimento agli obblighi di informazione verso la lavoratrice e il lavoratore digitali, alla determinazione del compenso e del suo livello minimo orario, al riconoscimento delle indennità integrative previste, nonché in riferimento al divieto di discriminazione e alla protezione dei dati personali.

3. La Regione, in particolare, vigila sul rispetto dell'obbligo in capo al committente di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dal capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. Promuove altresì la stipula di protocolli d'intesa con le parti sociali al fine di estendere tale copertura assicurativa a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.

Art. 27 - Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori digitali.

1. Il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia delle lavoratrici e dei lavoratori intermediati da piattaforma digitale.

2. La Carta di cui al comma 1 è approvata con deliberazione della Giunta, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'obiettivo della Carta è di promuovere in maniera omogenea in tutto il territorio regionale un'occupazione sicura e dignitosa anche nel mercato del lavoro digitale e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei prestatori d'opera.

4. La Carta deve includere azioni finalizzate a:

- a) migliorare l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro;
- b) migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto;
- c) promuovere il dialogo sociale tra imprese, organizzazioni sindacali e lavoratori digitali;
- d) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale.

5. Il Comitato regionale di coordinamento monitora l'applicazione e l'efficacia della Carta, dandone conto in una relazione annuale.

CAPO VIII - Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro

Art. 28 - Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro.

1. È istituito presso la Giunta l'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro quale centro di riferimento per l'analisi dei flussi informativi riguardanti gli infortuni, i mancati infortuni e le malattie professionali o da lavoro.

2. L'Osservatorio elabora rapporti periodici sull'andamento infortunistico nel mondo del lavoro, supporta la realizzazione di campagne informative su situazioni di particolare rilevanza pubblica, predispone strumenti per la mappatura dei rischi e per la raccolta e la diffusione di buone prassi.

3. L'Osservatorio offre supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale nella stesura del Piano strategico triennale di cui all'articolo 4 e del rapporto annuale di cui all'articolo 6, e a tutte le altre attività e iniziative della Regione per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Contribuisce, inoltre, insieme alle Aziende ULSS, all'elaborazione dei dati oggetto di scambio di informazione con gli altri enti che svolgono attività nell'ambito della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

4. L'Osservatorio, in particolare, provvede a:

- a) rilevare, analizzare e monitorare, anche con l'ausilio dell'Ufficio statistico regionale, i dati relativi allo stato di salute delle lavoratrici e dei lavoratori, all'incidenza degli eventi infortunistici sul lavoro, delle malattie professionali e delle patologie stress-lavoro correlate;
- b) assicurare la trasparenza e la circolazione delle informazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine di agevolare l'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per favorire l'efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale;
- c) elaborare analisi epidemiologiche sugli infortuni e sulle malattie professionali, al fine di individuare i principali rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire la definizione delle priorità di intervento delle politiche regionali e rilevare i fabbisogni formativi relativi agli specifici comparti;
- d) stilare l'elenco dei settori caratterizzati da elevata pericolosità;
- e) analizzare i costi della sicurezza, al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori, anche con riferimento alle procedure ad evidenza pubblica.

5. Per le attività di cui al presente articolo, la Giunta definisce le modalità di collaborazione con il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV), come disciplinato dall'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

6. Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la più ampia diffusione delle informazioni, tutti i dati, le analisi, i monitoraggi e i rapporti di cui ai commi 2 e 4 sono periodicamente pubblicati in apposita sezione del portale online della Regione.

7. Con deliberazione di Giunta è individuata la composizione dell'Osservatorio, sentita la competente commissione consiliare. L'Osservatorio può essere composto da professionalità esterne.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 29 - Norme transitorie.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, entro il primo semestre dell'anno 2025, procede all'assunzione a tempo indeterminato di 30 Tecnici della Prevenzione, da assegnare alle Aziende ULSS, per rafforzare gli organici degli SPISAL, garantendo anche la sostituzione del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età.

2. In conformità alla vigente normativa la procedura concorsuale unica è in capo all'Azienda Zero, che assegna i tecnici alle Aziende ULSS sulla base delle esigenze manifestate dalle medesime.

Art. 30 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

Art. 31 - Clausola valutativa.

1. La Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro di cui all'articolo 28, nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presenta alla competente commissione consiliare, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione triennale di cui

all'articolo 4, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

2. La relazione è presentata alla competente commissione consiliare e fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) analisi quantitativa e qualitativa delle azioni realizzate, evidenziandone la diffusione territoriale e i soggetti coinvolti;
- b) monitoraggio della coerenza tra indirizzi indicati e la loro attuazione sul territorio;
- c) valutazione dell'impatto delle attività realizzate.

Art. 32 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 29, quantificati in 1.000.000,00 euro si fa fronte, per l'esercizio 2024, con le risorse allocate nella Missione 15 – “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1504 – “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, Titolo I – “Spese correnti”, mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo I spese correnti del bilancio di previsione 2024-2026. Per gli esercizi successivi si provvede nel limite degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 della presente legge, quantificati in 1.650.000,00 euro si fa fronte, per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute” Programma 13.01 “Servizio Sanitario Regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” del bilancio di previsione 2024-2026, mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo I spese correnti del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 33 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	4
Art. 1 - Principi e finalità.	4
Art. 2 - Funzioni della Regione.	4
Art. 3 - Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	5
CAPO II - La programmazione regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro	6
Art. 4 - Piano strategico regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.	6
Art. 5 - Piano annuale degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	7
Art. 6 - Rapporto annuale.	8
CAPO III - Interventi e strumenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	8
Art. 7 - Attività di formazione.	8
Art. 8 - Attività di prevenzione e vigilanza.	9
Art. 9 - Piani Mirati di Prevenzione (PMP).....	9
Art. 10 - Ricerca attiva delle malattie professionali.	10
Art. 11 - Valorizzazione delle attività e del personale dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL).	10
CAPO IV - Misure per la legalità e la promozione della qualità del lavoro	10
Art. 12 - Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.	10
Art. 13 - Procedure ad evidenza pubblica di competenza regionale. .	11
Art. 14 - Contributi regionali.	12
Art. 15 - Interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro.....	12
CAPO V - Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	13
Art. 16 - Misure di supporto dei lavoratori in agricoltura e prevenzione del lavoro nero.....	13
Art. 17 - Rete del lavoro agricolo di qualità.	13
Art. 18 - Elenchi di prenotazione telematici	14
Art. 19 - Altre misure a sostegno del lavoro regolare in agricoltura. .	14
CAPO VI - Benessere lavorativo e salute nei luoghi di lavoro	14
Art. 20 - Interventi per il benessere lavorativo e la salute nei luoghi di lavoro.	14
Art. 21 - Misure per la salute nei luoghi di lavoro.....	15
Art. 22 - Prevenzione delle violenze e delle aggressioni alle lavoratrici e ai lavoratori dell'area sanità.	15
Art. 23 - Promozione del diritto alla disconnessione dagli strumenti digitali.	16
CAPO VII - Salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali	16

Art. 24 - Salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.	16
Art. 25 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori organizzati mediante piattaforme digitali.	17
Art. 26 - Diritti dei lavoratori digitali.	17
Art. 27 - Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori digitali.....	18
CAPO VIII - Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro	18
Art. 28 - Osservatorio regionale sulla salute, sicurezza e qualità del lavoro.	18
CAPO IX - Disposizioni finali.....	19
Art. 29 - Norme transitorie.	19
Art. 30 - Abrogazioni.....	19
Art. 31 - Clausola valutativa.....	19
Art. 32 - Norma finanziaria.....	20
Art. 33 - Entrata in vigore.....	20